

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI GIORNALISTICI E
INFORMATIVI PER GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – di seguito indicata anche come “committente” (C.F. 80188230587), in persona del/la....., nella sua qualità di

E

l’Agenzia....., di seguito indicata anche come “commissionaria” – con sede in, Via, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese din....., Repertorio Economico Amministrativo di.....n....., partita IVA....., in persona di.....nato a.....il...., domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di.....;

PREMESSO

- che, ai sensi delle leggi 15 maggio 1954, n. 237 e 14 dicembre 1955, n. 1290, nell’interpretazione autentica recata dall’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, “la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad acquistare dalle Agenzie di stampa mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e comunicati degli Organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato”;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, deve assicurare alle Amministrazioni dello Stato la più ampia diffusione di notizie nonché un’informazione quanto più possibile esaustiva sui principali aspetti della realtà politica, economica, sociale e culturale, nonché sulle attività della pubblica amministrazione;
- che il perseguitamento di tali fini informativi deve avvenire nel rispetto del pluralismo delle fonti primarie dell’informazione costituite dalle Agenzie di stampa;

VISTA

- la determina a contrarre del Capo del Dipartimento del 2017 che dispone, tra l'altro, di stipulare contratti per la fornitura di servizi giornalistici per gli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato, previo affidamento mediante procedura aperta suddivisa in lotti ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO

- che in adempimento della delibera 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, questa Amministrazione ha provveduto ad identificare il presente contratto con il lotto CIG 7055667898;

VISTO

- il decreto del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria del 2017 con il quale è stata approvata la graduatoria per l'affidamento dei servizi sopra descritti, da cui è risultata.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene di stipulare il presente contratto, corredata di n. 1 allegato che ne formano parte integrante e sostanziale, al fine di conseguire le prestazioni specificate nell'articolo 1.

Art. 1

(Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura per il periodo di sei mesi con decorrenza dal ... al ..., da parte della commissionaria, agli utenti destinatari indicati nell'allegato e come specificato nell'art. 2 del seguente servizio:

a) n. 550 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno, comprendente i principali fatti e avvenimenti, dall'Italia e dall'estero, relativi a: attività politica e parlamentare, economia, diritto, attività delle istituzioni italiane ed estere, attualità, cronaca, lavoro e politiche sociali, cultura e spettacolo, sport, ambiente e territorio, informazioni concernenti l'attività politica ed istituzionale svolta dagli organi centrali e periferici del Governo.

Art. 2

(Corrispettivo)

1. Per l'erogazione del servizio indicato nell'art. 1, lettera a) la committente si obbliga a corrispondere, per n. 550 licenze, un corrispettivo unitario di €....., **IVA inclusa**, per complessivi €..... **IVA inclusa**.

Art. 3

(Decorrenza della fornitura)

1. La fornitura del servizio di cui all'art. 1 decorrerà dal primo giorno lavorativo del mese di ... in favore degli utenti di cui all'elenco allegato;
2. La commissionaria si impegna ad attuare entro 2 giorni lavorativi ogni intervento di qualsiasi natura che si manifestasse necessario per la regolare fruizione del servizio nel corso dell'intera durata contrattuale.

Art. 4

(Comunicazioni agli utenti)

1. La commissionaria è tenuta a dare comunicazione a tutti gli utenti entro il ... (*30 giorni dalla data di stipula*), della possibilità di fruire, per tutta la durata contrattuale, del servizio oggetto del presente contratto.

Nella comunicazione deve essere espressamente indicato: la tipologia del servizio fornito, le modalità di accesso, le rispettive password nonché le modalità di utilizzo da parte degli utenti ai sensi del successivo articolo 6. Deve inoltre essere specificato il referente dell'Agenzia cui gli utenti possono rivolgersi in caso di problemi nell'attivazione o ricezione del servizio ed i relativi recapiti (telefono ed email).

2. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte della commissionaria mediante casella certificata indirizzata all'indirizzo di posta certificata di ciascuna amministrazione ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data di spedizione. Non sono ammesse altre modalità di comunicazione.

Art. 5

(Carattere omnicomprensivo dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo di cui all'art. 2 si intende di carattere omnicomprensivo.
2. Ogni onere e spesa di carattere tecnico o amministrativo o di qualsivoglia altra natura, a qualsiasi titolo o ragione comunque necessario per la perfetta e puntuale erogazione del servizio nei

confronti di tutti i destinatari e per l'adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla commissionaria con il presente contratto è a carico esclusivo della stessa.

Art. 6

(Modalità e modifiche delle prestazioni)

1. Il servizio di cui all'articolo 1 deve essere utilizzato esclusivamente dallo specifico utente di destinazione, per le esigenze interne, e non è suscettibile di diffusione, né cedibile a terzi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo.
2. Gli utenti possono richiedere direttamente alla commissionaria, che ne darà immediata comunicazione alla committente, di modificare le modalità di accesso al servizio, sempre che le modifiche stesse non comportino maggiori oneri per l'Agenzia. Le eventuali spese relative a canoni ed oneri inerenti alle modalità di uso differenti da quelle possedute alla data di stipula del presente contratto, saranno a carico dello stesso utente che ne ha fatto richiesta.
3. La committente si riserva la facoltà di richiedere alla commissionaria una variazione al contratto nei termini previsti dall'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 7

(Contratti con altre Amministrazioni per la fornitura dei servizi informativi)

1. La commissionaria si impegna a comunicare alla committente, entro un mese dalla loro stipula, eventuali ulteriori contratti stipulati con Amministrazioni di cui all'allegato del presente contratto, per l'acquisto di licenze aggiuntive per la ricezione del notiziario. In ogni caso la commissionaria si impegna ad indicare, nei predetti contratti, il contratto in essere con la committente rendendo palese lo sconto praticato alle Pubbliche Amministrazioni in ragione dell'acquisto di licenze da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad applicare, comunque, gli stessi prezzi praticati alla committente nel presente contratto.

Art. 8

(Modalità di pagamento del corrispettivo; oneri dell'agenzia)

1. Il corrispettivo di cui all'art. 2 sarà erogato in soluzioni trimestrali, dietro presentazione di fattura elettronica trimestrale posticipata (**codice IPA 0S49BY**) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 (per informazioni: www.fatturapa.gov.it) da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria - Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore - Servizio per i rapporti con i mezzi di informazione - Via della Mercede, 9 – 00187 ROMA, corredata da una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante, al termine di ogni trimestre, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dall'art. 1 e gli eventuali interventi effettuati dall'Agenzia su segnalazione degli utenti per assicurare la regolare fruibilità del servizio. Con la dichiarazione relativa al trimestre ... , l'agenzia dovrà altresì documentare l'avvenuta effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 4 a tutti i destinatari nei termini contrattualmente previsti, allegando su supporto digitale (CD-ROM) le lettere e relative ricevute di invio delle PEC ovvero delle Raccomandate, distinte per categorie di destinatari, segnalando, per l'eventualità di ritardi, i relativi motivi.

L'importo relativo all'IVA, come disposto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi da 629 a 632, sarà versato direttamente dalla committente secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in relazione alla natura particolare del contratto, il pagamento dell'imponibile sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica, previa l'acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria e la verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni.

3. La committente, ai fini del riscontro dell'effettività dell'esecuzione delle prestazioni facenti carico alla commissionaria, effettua controlli a campione, anche mediante interpello delle amministrazioni destinatarie delle prestazioni medesime a mezzo di questionari articolati.

Art. 9

(Commissione consultiva)

1. La committente può avvalersi di una Commissione per il riscontro della regolare esecuzione del contratto da parte dell'Agenzia, sulla base degli elementi forniti dallo stesso Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria o proprio delegato è composta da:

- a) il Capo dell'Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore del Dipartimento per l'informazione e l'editoria o proprio delegato;
- b) un esperto in comunicazione;
- c) un esperto in materia contabile e di bilancio;
- d) il dirigente del Servizio per i rapporti con i mezzi di informazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3. La Commissione può chiedere all’Agenzia chiarimenti, precisazioni e documentazione e convocare a tal fine i rappresentanti dell’Agenzia medesima.

Art. 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La commissionaria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

2. La commissionaria, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso in relazione al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il commissionario si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 11

(Detrazioni e penali; clausola risolutiva)

1. In caso di omissione ritardo o incompletezza della comunicazione di cui all’art. 4, la committente applicherà alla commissionaria una penale fissa di € **500,00** (cinquecento/00) in relazione ad ogni utente.

2. Per ogni giorno di mancato rispetto del numero dei lanci indicato nel presente contratto, sarà applicata alla commissionaria una penale pari ad € **200,00**;

3. Qualora per l’acquisto di licenze aggiuntive non venissero applicati agli utenti gli stessi prezzi praticati alla committente, verrà applicata una penale pari alla differenza del prezzo indicato nel presente contratto rispetto a quello praticato all’utente.

4. Indipendentemente da quanto stabilito al comma 1, in caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili alla commissionaria, la committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all’Agenzia, opererà:

a) per ognuno dei destinatari che non ha fruito del servizio, una trattenuta di ammontare pari al pertinente corrispettivo unitario di cui all'art. 2, lettera a) diviso convenzionalmente per i giorni di durata della prestazione pattuita (*numero giorni di prestazione*) e moltiplicato per i giorni di mancata regolare fruizione della prestazione;

b) per ogni mancata comunicazione concernente la stipula di contratti inerenti l'acquisto di licenze, di cui all'art. 7, comma 1, una trattenuta di ammontare pari ad **€ 1.000,00** (mille/00);

In caso di trattenuta di cui ai punti a) o b) sarà applicata, inoltre, una penale pari al 60% dell'ammontare complessivo delle trattenute, sino al limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le trattenute di corrispettivo e le penali come sopra determinate potranno essere applicate anche a valere, in tutto o in parte, sulla liquidazione relativa al/ai trimestre/i successivo/i a quello in cui si è verificata la mancata fruibilità del servizio, rilevata anche all'esito dei controlli effettuati dalla committente.

5. Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto, la committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Nel caso di mancata fruibilità dei servizi per un determinato utente, imputabile all'Agenzia, per un periodo complessivamente superiore a 40 giorni, la committente potrà dichiarare risolto il contratto, parzialmente, con riguardo all'utente anzidetto.

6. In caso di mancata fornitura del servizio dovuta a sciopero dei dipendenti e/o dei giornalisti non sarà applicata la penale di cui al punto 4 - secondo capoverso -, ma solo le trattenute previste al precedente punto 4 lett. a).

7. La commissionaria si obbliga ad adibire all'erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, la commissionaria è tenuta a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell'offerta entro 30 giorni dalla richiesta della committente; in mancanza, il contratto è risolto con effetto immediato.

8. La committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnie sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale

prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

Art. 12

(Cauzione)

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico del presente contratto, la commissionaria presenterà fideiussione, a titolo di garanzia per l'esecuzione del contratto, rilasciata da un primario istituto di credito bancario o assicurativo, per un ammontare pari al 10% del corrispettivo di cui al precedente art. 4.

(Ovvero) La committente, in considerazione della notoria solidità della commissionaria, esonera quest'ultima dalla presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In relazione all'esonero anzidetto, la commissionaria ha applicato un miglioramento del 2% sull'importo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 13

(Durata ed efficacia del contratto)

1. Il presente contratto decorre dal ... con durata fino al ... ed impegna la commissionaria fin dal momento della stipula, mentre diventa efficace, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo il perfezionamento dell'iter amministrativo, con la registrazione da parte degli organi di controllo del provvedimento di approvazione.

2. Il presente contratto può essere rinnovato, mediante scambio di lettere sottoscritte in formato elettronico, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, fino a ulteriori 30 (trenta) mesi.

3. La durata del presente contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione di eventuali procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 14

(Controversie)

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente contratto.
2. In caso di mancata definizione delle controversie insorte sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

p. L'AGENZIA

**p. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI – DIPARTIMENTO PER
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile sono specificatamente accettate ed approvate le condizioni e clausole di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 14.

p. L'AGENZIA